

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1743 - ACQUALATINA/BANDO DI GARA PER RECAPITO DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Roma, 15 febbraio 2021

Acqualatina S.p.A.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 9 febbraio 2021, ha deliberato di esprimere il parere ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo al bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 dicembre 2020 e sul sito [www.acqualatina.tuttogare.it](http://www.acqualatina.tuttogare.it) in data 14 dicembre 2020, della gara d'appalto, indetta da Acqualatina S.p.A. (di seguito, Acqualatina o Stazione Appaltante), per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni relative al servizio idrico integrato agli utenti Acqualatina, nonché della rendicontazione delle relative fasi di lavorazione.

In particolare, l'atto in questione, con il quale Acqualatina ha definito le modalità e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara *de qua* nonché i criteri di valutazione applicabili, presenta alcuni profili suscettibili di porsi in potenziale conflitto con i principi di libera concorrenza e parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici.

L'Autorità, in primo luogo, ha ritenuto che la previsione, contenuta nella documentazione di gara, in particolare, nel Disciplinare di gara, all'art. 6, rubricato "Requisiti minimi per l'ammissione alla gara", al punto 6B), titolato "Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica", *i.e.* i requisiti B.1.1, B.1.2 e B.1.3, si presenta lesiva della concorrenza e del *favor participationis*, sulla base delle argomentazioni che seguono.

I suddetti requisiti attengono a fatturati minimi specifici per il servizio di stampa e imbustamento e per il servizio di recapito, che devono essere stati conseguiti negli ultimi tre esercizi (requisiti B.1.1 e B.1.2) e all'esecuzione negli ultimi tre anni di distinti contratti di punta per il servizio di stampa e imbustamento e per il servizio di recapito (requisito B.1.3) per determinati importi di rilevante valore, tenuto, peraltro, conto del valore della gara. La richiesta del contemporaneo soddisfacimento di questi requisiti particolarmente stringenti e specifici e, pertanto, di non comune possesso, fa sì che possa essere ostacolata la piena partecipazione degli operatori postali alla procedura di gara *de qua*.

L'Autorità, in secondo luogo, ha ritenuto le previsioni contenute sempre nel Disciplinare di gara all'art. 7-bis, lett. k, che prevede che il concorrente dovrà *“garantire il servizio di recapito diretto, di cui all'art. 4, del capitolato speciale di appalto tecnico prestazionale, nel limite minimo dell'90%”* precisando che *“al di sotto di tale soglia (90%), l'offerta presentata dal concorrente non potrà essere considerata valida e pertanto la stessa verrà esclusa dalla procedura di gara”* e all'art. 8, relativo ai criteri di aggiudicazione, che prevede che *“una volta terminata la c.d. prima riparametrazione, per il solo punteggio tecnico attribuito al servizio di recapito, si procederà con il livellamento del punteggio ottenuto, sulla base della percentuale (%) di copertura dei CAP garantita dal Concorrente nel Modello B”*, siano anch'esse ingiustificatamente discriminatorie e non rispondenti all'esigenza di favorire la più ampia partecipazione dei potenziali operatori interessati, così da porsi in contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Ciò in quanto la previsione di un coefficiente di copertura minimo pari al 90% appare suscettibile di pregiudicare il corretto dispiegarsi delle dinamiche competitive nell'espletamento della procedura di gara, tenuto conto che questa copertura territoriale si presenta eccessivamente elevata e tale da avvantaggiare i soli operatori postali che possono garantire una simile copertura capillare del territorio, vuoi perché particolarmente strutturati, come il Fornitore del Servizio Universale, vuoi perché radicati nel territorio.

Non mitiga, poi, tale effetto pregiudizievole la circostanza che tale previsione non costituisca un requisito di partecipazione, ma una condizione di esecuzione del servizio, che assume rilievo solo nella fase esecutiva del contratto e che riguarderebbe solo parte dei servizi.

Ciò in considerazione dei possibili ostacoli che gli operatori sprovvisti della condizione in questione al momento della partecipazione possono incontrare nell'implementazione e nell'ampliamento successivo della propria rete postale.

Infine, l'Autorità ha ritenuto la definizione di un unico lotto funzionale di gara suscettibile di limitare la partecipazione degli operatori.

Da un punto di vista merceologico, la previsione di un unico lotto funzionale che ricomprende servizi afferenti a diverse fasi, in un'ottica di *bundling*, sebbene possa presentare vantaggi per la stazione appaltante in quanto essa avrebbe un unico referente per l'espletamento dell'intero servizio postale, non appare giustificata da particolari economie conseguibili e si pone in contrasto con l'esigenza di favorire la più ampia partecipazione possibile alla procedura di gara.

Gli appalti dovrebbero essere suddivisi in lotti funzionali attraverso i quali affidare separatamente i servizi a monte ed a valle del servizio postale, e, in un diverso lotto, il servizio postale, anche in considerazione del valore della gara. Ciò in quanto la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, al fine di favorire il più ampio accesso al mercato, è da annoverarsi tra i principi dell'affidamento dei contratti pubblici.

Pertanto, l'Autorità invita codesta Stazione Appaltante a porre in essere le misure correttive ritenute più opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto all'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni relative al servizio idrico integrato agli utenti Acqualatina, nonché della rendicontazione delle relative fasi di lavorazione.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta Stazione Appaltante dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro

il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

***Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso avverso al Bando della gara d'appalto, indetta da Acqualatina S.p.A., per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni relative al servizio idrico integrato agli utenti di Acqualatina S.p.A., nonché della rendicontazione delle relative fasi di lavorazione.***

Nella propria riunione del 9 febbraio 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente comunicazione, in merito a talune previsioni contenute del Bando della gara d'appalto, indetta da Acqualatina S.p.A., per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni relative al servizio idrico integrato agli utenti Acqualatina S.p.A., nonché della rendicontazione delle relative fasi di lavorazione.

A seguito della ricezione del parere motivato, la società Acqualatina S.p.A., con comunicazione dell'8 aprile 2021, ha comunicato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le proprie osservazioni in relazione alle previsioni del bando di gara oggetto del parere motivato, anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, e all'evoluzione giurisprudenziale.

Preso atto delle informazioni pervenute, che hanno fornito elementi idonei a superare i rilievi concorrenziali evidenziati nel suddetto parere motivato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 aprile 2021, ha ritenuto che siano venuti meno i presupposti per un'eventuale impugnazione dinanzi al giudice amministrativo degli atti contestati.

---